



Deliberazione n. 0002163 del 23/10/2019 - Atti U.O. S.C. Formazione

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE AI FINI DELLA AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. FORMAZIONE

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo"*";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Preso atto della deliberazione n. 1913 del 19/09/2019 avente per oggetto: "Revoca deliberazione n. 693 del 3/04/2019 "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V1" e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2019. Versione V2".

Richiamata la seguente normativa:

- Legge 56/89, Ordinamento della professione di psicologo, Art.2-*Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo*;
- DPR 328/01, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, Art. 6- *Tirocinio*;
- Legge 170/03, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le Università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali, Art 3. *Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale*

Vista la nota pec protocollo n. 14476 del 12/06/2019 conservata in atti, con la quale l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara chiede la stipula della convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo;

Atteso che la convenzione in oggetto:

- non comporta oneri specifici a carico di questa ASST;
- non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
- prevede per i tirocinanti la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte della Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara;

Vista la nota mail del 16/07/2019, conservata in atti, con la quale il Direttore della SC Psicologia Clinica Prof.ssa Elena Vegni, ha espresso parere positivo alla stipula della convenzione;

Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione del testo convenzionale tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo e la Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, predisposto secondo le modalità previste dagli indirizzi regionali (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di stipulare la convenzione con la Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara per il tirocinio professionalizzante ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo, per un massimo di n. 1 studente, secondo quanto previsto dal testo della medesima che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- 2) di dichiarare che i tirocini attivati in base alla convenzione non potranno in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;
- 3) di stabilire la durata della convenzione in quattro anni dalla data di sottoscrizione. L'eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di mesi tre;
- 4) di dare atto che dall'adozione della presente non derivano oneri a carico dell'ASST;
- 5) che la copertura assicurativa degli studenti è garantita dalla Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore *ad interim* della S.C. Formazione in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. di competenza per la gestione delle attività formative degli studenti;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Carmela Racco

Dirigente/Responsabile proponente: Francesco Giglio

Il presente atto si compone di n. 6 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA, con sede legale in Via dei Vestini in Chieti, codice fiscale n. 93002750698, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Sergio Caputi e per delega dal Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, Prof.ssa Patrizia Di Iorio, con sede in Chieti, Via dei Vestini 31

E

L'ASST SANTI PAOLO E CARLO, con Sede Legale in via A. di Rudinì 8 in Milano Cap 20142 – Partita Iva 09321970965, indir. E-mail: protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante" e rappresentata dal Direttore Generale Dott. Matteo Stocco nato/a a Milano il 04/06/1968 e domiciliato/a per la carica in Milano Via A. di Rudinì 8

IN ACCORDO CON I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI

✓ Legge 56/89, Ordinamento della professione di psicologo, Art.2-*Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo*;

✓ DPR 328/01, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, Art. 6- *Tirocinio*;

✓ Legge 170/03, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali, Art 3. *Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1: Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a) ad accogliere presso le Sue strutture un **numero max di n. 1 soggetti in tirocinio** di formazione ed orientamento **per anno accademico** (non più di due tirocinanti a semestre per ogni dottore psicologo-tutor) su proposta del Soggetto Promotore;
- b) a designare un tutor aziendale incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
- c) a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro;
- d) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore.

Articolo 2: Obblighi del Soggetto Promotore

- a) Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- b) Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento;

c) Il Soggetto Promotore designa un tutor universitario in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare l'attività formativa.

Articolo 3: Modalità e contenuto del tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il Soggetto Ospitante garantisce al Soggetto Promotore il rispetto del limite numerico previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto attuativo del Ministero del Lavoro n. 142/98.

Per ciascun tirocinante inserito nel Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile.

Il tirocinio post-lauream di durata annuale (Sez. A dell'Albo) si articola in due semestri (un semestre per la Sez. B dell'Albo), di carattere continuativo, con inizio il 15 marzo e 15 settembre - oppure il primo giorno feriale di ogni mese, escluso quello di agosto (autorizzazione con nota del Miur n. 3139 del 7 ottobre 2010) - e conclusione l'ultimo giorno feriale del sesto mese. I disabili ai sensi dell'art. 7 del DM 142/98 potranno espletare il tirocinio in 24 mesi.

Al termine del tirocinio, sarà cura del tirocinante redigere una relazione sull'attività svolta. Il Soggetto Ospitante trasmette al Soggetto Promotore un'attestazione di frequenza per consentire allo stesso di rilasciare l'attestato di tirocinio. I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di stage, rimangono di proprietà del Soggetto Ospitante.

Articolo 4: Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante, il Soggetto Ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage avvisando il Soggetto Promotore.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 5: Privacy

I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo stage svolto presso le strutture del Soggetto Ospitante in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018, in adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali raccolti in conseguenza o nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati, sia in forma manuale che elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari del trattamento sono rispettivamente Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore.

Articolo 6: Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di quattro (4) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata, entro tre mesi dalla scadenza.

Articolo 7: Bollo e Imposte

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura e a spese dell'Università, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26/04/1986.

Chieti, li

Soggetto Promotore:

Scuola di Medicina e Scienze della Salute

Il Presidente della Scuola di Medicina e Scienze
della Salute

Università degli Studi "G. D'Annunzio"

Prof.ssa Patrizia Di Iorio

Soggetto Ospitante:

ASST Santi Paolo e Carlo

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

Timbro Soggetto Promotore

Timbro Soggetto Ospitante